

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4652 del 21/09/2021
Oggetto	Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale Via del Chiù, 19, Sasso Marconi (BO) Determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 di autorizzazione unica relativa al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006. Proroga del termine della fine dei lavori e modifica della determina ARPAE n. 4536 del 29/09/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4762 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

Proponente: Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale Via del Chiù, 19, Sasso Marconi (BO) – C.F. 02253531202

Determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 di autorizzazione unica relativa al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006.

Proroga del termine della fine dei lavori e modifica della determina ARPAE n. 4536 del 29/09/2020

determina:

1. la proroga a Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi, del termine della fine dei lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Cral, Sasso Marconi (BO), sostituendo il punto prescrittivo di cui alla lett. a) dell'allegato 1 alla determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 , già modificato con determina ARPAE n. 4536 del 29/09/2020, come segue:

I lavori devono essere ultimati entro il 31/12/2021

2. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 119 del 3/09/2020, la sostituzione del punto d) dell'allegato 2 alla determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018, stabilendo quanto segue

Modalità di raccolta dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione (art. 5 D.lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i.):

Le modalità di raccolta dei veicoli fuori uso avvenga nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, come modificato ed integrato dal d.lgs 119/2020 con particolare riferimento ai seguenti commi:

comma 7: " *Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra, e al trattamento del veicolo.*"

comma 8: " *La cancellazione dal Pra del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal Pra solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione..*"

comma 9: " *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal Pra dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.*"

comma 10: " *Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero*

delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

comma 11: *"Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992."*

comma 12: *"Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso".*

comma 13: *"I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale."*

comma 14: *" I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

3. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 119 del 3/09/2020, la sostituzione del punto e) dell'allegato 2 alla determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018, stabilendo quanto segue

Modalità di trattamento dei veicoli fuori uso (art. 6 D.lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i.):

Le modalità di trattamento dei veicoli fuori uso avvengono nel rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs 119/2020, cioè nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui all'alinea precedente, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
4. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 119 del 3/09/2020, di aggiungere il seguente punto prescrittivo:
- all'avvio dell'attività, l'impianto in oggetto deve essere dotato di adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta, intendendosi un sistema di pesatura omologato, avente "funzione di misura legale", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del decreto ministeriale n. 93 del 21 luglio 2017.
5. la sostituzione delle Avvertenze di cui ai punti bq), br), bs) e bt) dell'allegato 2 alla determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018:

Avvertenze

Si avverte di:

- di comunicare immediatamente ad ARPAE AACM ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06 e s.m., con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD);
- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- che, quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni della determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018.

Fermo resta che in caso di modifiche del d.lgs 209/2003 e di altre norme citate nel dispositivo autorizzativo, queste si intenderanno sostitutive o modificative delle prescrizioni che richiamano dette norme

da atto che:

6. sono state pagate le spese istruttorie pari a 39,00 euro, secondo il tariffario regionale, in data 16/09/2021 tramite sistema Pago PA;

stabilisce che:

7. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
8. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
9. demanda all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di dare tempestiva comunicazione alla società Bortolotti S.n.c., Sasso Marconi (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Sasso Marconi, all'Ausl di Bologna, a SNAM Rete Gas, ad Aeronautica Militare, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
10. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi svolge attualmente attività di gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso in Via del Chiù, 19, Sasso Marconi, in virtù dell'autorizzazione emanata con determina ARPAE n. 5695 del 5/11/2018;
- 1.2 Con determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 è stata rilasciata a Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, per la costruzione e la successiva conseguente gestione di un nuovo centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso sito in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), con l'obiettivo di delocalizzare nel nuovo e più idoneo sito l'attuale attività svolta in Via del Chiù, 19, Sasso Marconi.

I termini della fine dei lavori di costruzione del centro, originariamente fissati nella data del 30/09/2020 sono stati prorogati alla data del 30/09/2021, con determina ARPAE n. 4536 del 29/09/2020.

- 1.3 In data 6/09/2021, agli atti PG n. 137123, Bortolotti S.n.c. ha chiesto proroga del termine della fine dei lavori nel nuovo sito di Via Sagittario, 2, Sasso Marconi, di ulteriori tre mesi, fino al 31/12/2021.

La motivazione della richiesta risiede essenzialmente in alcuni ritardi nella fornitura dell'utenza elettrica essendo ancora in corso i lavori di realizzazione dei cavidotti per le utenze elettriche e quelli di allestimento della cabina elettrica, da parte della Società E-Distribuzione.

I lavori di costruzione sono comunque avanzati nell'ultimo anno tanto che risultano completate le opere edili e quelle ad esse complementari, l'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento e l'impianto antincendio.

Risultano invece completate all'80% l'impianto elettrico, al 95% l'impianto di climatizzazione ed idrico-sanitario; inoltre sono in fase di completamento l'impianto fotovoltaico e la sistemazione a verde. La maggior parte delle opere da completare sono direttamente o indirettamente connesse ai ritardi nella fornitura dell'utenza elettrica, tenuto altresì conto che

l'azienda si insedia in un'area dove mancavano le opere di urbanizzazione e le diverse utenze elettriche, idrica, del gas

A corredo della richiesta è stata allegata specifica relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto alla data del 31/08/2021, a firma della Direzione Lavori William Cavicchi.

Gli interventi principali già realizzati sono stati documentati attraverso apposita documentazione fotografica.

Inoltre è stata fornita dichiarazione del progettista incaricato e direttore lavori, geom W. Cavicchi, che assevera che sono ancora in corso le ultime opere di completamento, e che le previsioni del titolo edilizio non sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati ed approvati prima della data di comunicazione dell'ulteriore proroga dei termini della fine dei lavori.

- 1.4 Si ritengono accoglibili le motivazioni della richiesta e congruo il nuovo termine del 31/12/2021 per il completamento delle opere progettuali, tenuto conto che la maggior parte delle opere è già stata realizzata e che il termine richiesto corrisponde anche al termine di validità dell'autorizzazione alla gestione dell'attività che la stessa società sta svolgendo in Via del Chiù, 19, Sasso Marconi (determina ARPAE n. 4660 del 5/10/2020) in attesa del trasferimento nella nuova sede di Via Sagittario, 2, Sasso Marconi, oggetto
- 1.5 Sono state apportate alcune modifiche al provvedimento autorizzativo emesso con determina n. 4351 del 28/08/2018, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 119 del 3/09/2020 che ha modificato il d.lgs 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;
- 1.6 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale, comprese quelle relative al rilascio delle autorizzazioni degli impianti che gestiscono rifiuti.

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.